

Direzione AMBIENTE, GOVERNO E TUTELA DEL TERRITORIO

Settore Biodiversità e aree naturali

DETERMINAZIONE NUMERO: 344

DEL: 25 LUG. 2017

Codice Direzione: A16000

Codice Settore: A1601A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Vincenzo Maria Molinari

Oggetto

Art. 11 comma 4 l.r. 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Condove (TO): parere vincolante regionale.

IL DIRIGENTE

Preso atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere vincolante della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale e sicurezza stradale;

considerato che, il Comune di Condove (TO) con in data 7 luglio 2017 ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine dell'emissione di un'apposita ordinanza sindacale per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalla seguente strada:

- Strada Chiambeiretto-Collombardo tratto compreso tra Loc. Pilone di Belvardo e il confine con il Comune di Lemie

considerato che il Settore scrivente con nota prot. n. 17072/A16.01 del 17 luglio 2017, ha dato avvio al procedimento in oggetto nei confronti del Comune di Condove, stabilendo il termine del procedimento a 30 giorni dalla data di avvio in data 7 luglio 2017;

considerato che la l.r. 4/2009 "Gestione e Promozione economica delle foreste" ha modificato i periodi per la monticazione estiva così come indicato nell'art. 46 comma 2 del Regolamento Forestale: "Il pascolo è consentito in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nei seguenti periodi, a seconda della quota:

- altitudine , inferiore a 800 metri s.l.m: sempre;
- altitudine tra 800 e 1500 mt: 31 marzo-30 ottobre;
- altitudine oltre i 1500 mt: 15 maggio-15 ottobre”;

tenuto conto che la strada agro-silvo-pastorale Chiambeiretto-Collombardo , che dal Comune di Condove sale fino a 2000 m di quota per poi ridiscendere in Valle di Viù sul territorio del Comune di Lemie, attraversa aree di pregio ambientale e paesaggistico e presenta nel periodo invernale criticità dovuto a rischio slavine;

considerato che pertanto risulta necessario istituire limitazioni temporanee di transito con mezzi motorizzati nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 15 maggio;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") e che il Settore Biodiversità ed Aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;

Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

DETERMINA

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale ai fini dell'emissione da parte dell' Amministrazione comunale di Condove (TO) dell'ordinanza per limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalla Strada Chiambeiretto-Collombardo (tratto compreso tra Loc. Piloni di Belvardo e il Colle del Col Lombardo al confine con il Comune di Lemie);
- di rammentare che anche in caso di adozione dell'ordinanza di divieto oggetto del presente parere resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013.

Torino,

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Vincenzo Maria Molinari

